



Determina N. 265 del 28/04/2025

**OGGETTO:** CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

**IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Premesso che:**

- l'Università degli studi dell'Insubria - con nota dell'11 aprile scorso, prot. ASST n. 26504 - ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Elena Epis, medico iscritto alla scuola di specializzazione in medicina interna, per lo svolgimento di un tirocinio formativo presso la SC Ematologia;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da formalizzare tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Elena Epis presso la suddetta struttura;

**Richiamati:**

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso

un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;

- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

**Preso atto** che il direttore della SC Ematologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Elena Epis la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

**Accertato** di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi dell’Insubria per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in medicina interna;

#### DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi dell’Insubria la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Elena Epis di attività formativa professionalizzante presso la SC Ematologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in medicina interna del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE  
SC AFFARI GENERALI  
dr.ssa Mariagiulia Vitalini

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Castelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

**TRA**

l'**Università degli studi dell'Insubria**, con sede legale in Varese, Via Ravasi 2, CAP 21100, C.F. 95039180120 e P.IVA 02481820120, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Maria Pierro (d'ora in poi denominata "Università")

**E**

l'**ASST Papa Giovanni XXIII**, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, CAP 24127, C.F. e P.IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore generale, dott. Francesco Locati (d'ora in poi denominata "ASST")

di seguito congiuntamente denominate "Parti" e singolarmente anche "Parte"

**VISTI:**

- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla l. 23 dicembre 2005 n. 266;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.l. 4 febbraio 2015 n. 68 avente a oggetto il riordino delle scuole di

specializzazione di area sanitaria;

- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria, che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa;

**PREMESSO CHE:**

qualora le strutture messe a disposizione facciano parte della rete formativa di un altro Ateneo, l'ASST dichiara che tali strutture non hanno raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica che il potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) permette di accogliere.

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2**

L'ASST si impegna ad accogliere presso la SC Ematologia per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione in medicina interna, il medico in formazione specialistica dott.ssa Elena Epis, nata a [redacted] il [redacted], e residente [redacted] codice fiscale [redacted].

**Art. 3**

L'attività formativa della dott.ssa Elena Epis ha durata di sei mesi, a decorrere dal 1 luglio 2025 sino al 31 dicembre 2025.

L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

**Art. 4**

Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione, l'ASST mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla SC Ematologia.

Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il direttore della struttura e comunque nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della scuola.

**Art. 5**

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della scuola di specializzazione, in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica svolge le attività preventivamente concordate tra il direttore della scuola di specializzazione e il direttore della SC Ematologia, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

**Art. 6**

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata alla formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della scuola di specializzazione nonché dal piano formativo presentato dal medico in formazione specialistica e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'ASST.

**Art. 7**

L'attività integrativa si svolge sotto la guida del dott. Gritti Giuseppe, dirigente medico in servizio presso la SC Ematologia, individuato come tutor dall'ASST.

**Art. 8**

L'accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è

affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al direttore della scuola di specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della scuola stessa.

#### **Art. 9**

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutor universitario, designato dal Consiglio della scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 10**

L'ASST provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **Art. 11**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori

eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;

- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST Sette Laghi trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo della classificazione di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'ASST Sette Laghi garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica del medico in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornirgli i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere

con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulla scheda dosimetrica ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

#### **Art. 12**

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione.

L'avvio della frequenza presso l'ASST è subordinato al recepimento del giudizio di idoneità sanitaria formulato dal medico competente della struttura sanitaria universitaria.

Il medico in formazione è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

#### **Art. 13**

L' ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa e mette altresì a sua disposizione le uniformi di servizio, alle condizioni previste dai regolamenti aziendali.

#### **Art. 14**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento UE.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati del medico che svolge attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le Parti si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;

- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati

dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dalla stessa ASST.

#### **Art. 15**

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, e 14.

#### **Art. 16**

La presente convenzione ha durata di sei mesi, dall'1 luglio 2025 al 31 dicembre 2025, corrispondente al periodo di formazione della dott.ssa Elena Epis presso la SC Ematologia per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione dell'Università, concedendo, ai sensi del d.lgs. n. 368/1999, l'uso gratuito dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie (idonee e adeguate ai sensi del d.lgs. n. 81/2008) della citata struttura, con decorrenza, a norma dell'art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione.

Le Parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera mediante posta elettronica certificata (PEC).

#### **Art. 17**

È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione all'altra Parte, a mezzo PEC, con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, l'Università riconosce all'ASST la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

#### **Art. 18**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e inviata a mezzo PEC.

#### **Art. 19**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il foro competente sarà quello di Bergamo.

#### **Art. 20 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

#### **Per Università degli studi dell'Insubria**

La Rettrice

prof.ssa Maria Pierro

#### **per l'ASST Papa Giovanni XXIII**

Il Direttore generale

dott. Francesco Locati

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 252/25)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/04/2025

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---